



*Istituto di Istruzione Secondaria Superiore*

**MARSANO**

*Professionale e Tecnico Agrario Statale*

*Via alla Scuola di Agricoltura, 9 – 16167 GENOVA*

*tel. 010 372 61 93 - fax 010 372 43 29*



## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### **1 Premessa**

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275, del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. In particolare recepisce l’art. 1 del citato “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, parte integrante di questa premessa.

1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
La conservazione del buono stato dei locali e degli arredi è dovere di tutti e costituisce segno di rispetto e considerazione per l’opera svolta quotidianamente dal personale ausiliario.

I laboratori sono a disposizione del personale docente, essi hanno una funzione molto importante sotto l’aspetto didattico, con la precisazione che tutto il territorio dell’azienda agraria

è considerato un laboratorio didattico. Il Preside nomina, ad inizio d'anno, i docenti coordinatori dei laboratori. Gli studenti possono accedervi solo se accompagnati da un docente.

Ogni alunno è tenuto al rispetto reciproco verso tutte le persone che compongono la scuola con un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico.

Ogni allievo deve essere giornalmente fornito del "Libretto delle giustificazioni" e del "libretto dei voti", distribuiti dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione, firmati da un Genitore o da chi ne fa le veci. Inoltre devono possedere giornalmente il diario o un quaderno ad uso diario. Gli alunni maggiorenni possono firmare da soli il libretto delle giustificazioni e quello dei voti.

## **2 Disposizioni organizzative**

Orario di funzionamento della scuola L'orario di apertura della scuola è, di norma, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 sino al completamento delle lezioni (orari differenti nelle varie sedi), con eventuali pomeriggi che varieranno in base alle esigenze didattiche.

### **2.1 Entrata, uscita, intervallo**

Gli studenti iniziano ad entrare nell'edificio principale a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e si recano nelle classi in modo che le lezioni possano iniziare regolarmente.

Per ragioni organizzative nella succursale e nella sede coordinata si può adottare uno sfasamento di 10 minuti, in anticipo o in ritardo, rispetto all'orario della sede principale.

I docenti saranno presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola.

L'intervallo, con durata variabile nelle varie sedi, consente agli studenti possono spostarsi liberamente negli spazi della scuola, usufruire dei servizi igienici, recarsi in segreteria per pratiche di loro interesse, consumare cibi e bevande tenendo comunque sempre un comportamento dignitoso e consono all'ambiente scolastico nel rispetto della propria e dell'altrui dignità. In ogni caso agli studenti non è consentito allontanarsi dagli spazi scolastici. L'utilizzo dei distributori è consentito solo durante l'intervallo delle lezioni.

Per un sereno svolgimento del momento di pausa delle lezioni, limitatamente negli spazi dove si è svolta, vigileranno i docenti in servizio nell'ora precedente l'intervallo per il primo quadrimestre e i docenti della

quarta ora per il secondo quadrimestre. Sono esentati dall'obbligo di sorveglianza i docenti impegnati nel trasferimento da una sede all'altra. Al termine delle lezioni gli allievi

usciranno dall'Istituto secondo le modalità che saranno comunicate dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Responsabile per la sicurezza.

Ogni atto pericoloso (spinte, sgambetti, corse, movimenti scomposti, ecc.) non sarà tollerato e sarà considerato, nella casistica delle infrazioni disciplinari, come "mancanza grave". Agli alunni è fatto divieto assoluto di passaggio e sosta nei locali riservati al personale della scuola ed in quelli dedicati alla sicurezza.

Nella succursale gli allievi devono attendere in aula l'arrivo del docente di educazione fisica che li condurrà in palestra ed al termine della lezione li riaccompagnerà in aula. Questa disposizione non è valida per le classi che svolgono l'insegnamento alla prima ora, nel qual caso la classe si presenta direttamente in palestra.

Durante eventuali spostamenti dalla sede alla succursale e viceversa gli studenti si manterranno in gruppo. In caso di comportamenti pericolosi si applica quanto stabilito al precedente punto 5.

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti indicheranno un'ora settimanale da destinarsi al ricevimento di genitori e studenti e la comunicheranno alle classi. Il ricevimento avverrà mediante prenotazione da comunicare al singolo docente. In casi di particolare necessità, insegnanti e genitori concorderanno di conferire fuori delle ore indicate. I docenti convocheranno i genitori degli allievi, qualora lo ritengano opportuno, dandone avviso scritto sugli appositi spazi del libretto personale.

## **2.2 Entrate in ritardo, uscite in anticipo**

**2.2.1 L'osservanza dell'orario scolastico non è funzionale solamente ad un corretto e proficuo svolgimento delle attività scolastiche, ma testimonia soprattutto correttezza di comportamento, rispetto degli altri, capacità di assolvere i propri impegni, riconoscimento dell'importanza e del ruolo che la scuola svolge.**

**2.2.2 Gli allievi maggiorenni che si presentano a scuola dopo il segnale dell'inizio delle lezioni attenderanno l'inizio della seconda ora delle lezioni fuori dell'edificio scolastico; se giungeranno a scuola dopo l'inizio della seconda ora, non saranno ammessi alla frequenza ed il giorno successivo dovranno giustificare l'assenza dalle lezioni. Gli alunni minorenni, se ritardatari, sono ammessi in classe in qualunque momento del loro arrivo a scuola, quindi anche oltre l'inizio della seconda ora, il loro ingresso però non deve arrecare alcun disturbo ed interruzione al regolare svolgimento della lezione. seguendo sempre le modalità appena descritte. Tutti i ritardatari dovranno esibire richiesta di giustificazione, compilata e firmata da colui che ne ha titolo utilizzando esclusivamente il libretto delle giustificazioni, entro il giorno successivo al docente presente in classe alla prima ora.**

- 2.2.3** Solo per circostanze eccezionali, conseguenti alla necessità di sottoporsi a visite o ad analisi cliniche che dovranno essere immediatamente certificate dal medico che le ha effettuate (certificazione da allegare alla richiesta di giustificazione) e la mancata presentazione della certificazione rende l'assenza ingiustificata con le conseguenze previste nelle sanzioni disciplinari come mancanza grave, il Dirigente scolastico o un suo delegato potranno ammettere l'allievo anche dopo l'inizio della seconda ora, oppure concedere l'uscita anticipata.
- 2.2.4** Non saranno tollerati più di dieci ritardi nel corso dell'anno scolastico, suddivisi in 5 ritardi per quadrimestre con esclusione dei casi previsti al precedente punto 2). Il superamento dei ritardi consentiti determina l'intervento del Dirigente scolastico, o di un suo delegato, che provvederà a contattare la famiglia. Ogni successivo ritardo oltre i cinque tollerati, sarà considerato mancanza grave e sanzionata come previsto nella successiva tabella.
- 2.2.5** Le uscite anticipate non potranno superare le quattro all'anno e non potranno essere concesse prima di due ore rispetto al termine delle lezioni, con l'esclusione dei casi previsti al precedente punto 2).
- 2.2.6** Gli allievi minorenni dovranno sempre essere accompagnati da un genitore o da un adulto in possesso di delega scritta e documento di identità; gli allievi maggiorenni potranno uscire non accompagnati: in entrambi i casi spetta al Dirigente scolastico o a un suo delegato valutare la richiesta di uscita anticipata e concedere o meno il permesso di uscita.
- 2.2.7** Qualora l'alunno minorenne dovesse uscire in anticipo per effettuare visite o accertamenti clinici, è possibile concedere l'uscita senza la presenza del genitore o di maggiorenne delegato, solamente se il giorno precedente presenta al Dirigente scolastico la richiesta di uscita anticipata motivata e accompagnata dalla fotocopia firmata del documento di identità del genitore o tutore.
- 2.2.8** Per garantire l'assistenza, in caso di malore l'allievo, maggiorenne o minorenne, deve sempre essere accompagnato da un adulto: in caso di necessità sarà inviato al pronto soccorso tramite un'ambulanza o altro mezzo di soccorso. Gli allievi indisposti dovranno rivolgersi al proprio docente o comunque al personale della scuola facendo presente la loro necessità. Le uscite di cui al presente comma non vanno conteggiate ai fini del comma precedente.
- 2.2.9** L'uscita dall'aula è permessa esclusivamente per usufruire dei servizi igienici, secondo orari che variano da sede a sede. Non è accettabile l'uscita per altri motivi che non siano legati alle condizioni di salute degli allievi. Gli alunni sono altresì tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente dell'ora successiva.

In considerazione dell'alto pendolarismo esistente nell'Istituto, il Dirigente scolastico

potrà adottare tutti quei provvedimenti che permettano una migliore partecipazione alle lezioni rilasciando permessi di entrata in ritardo. Tale provvedimento dovrà essere richiesto in forma scritta dal genitore con allegata apposita documentazione. Comportamento analogo può avvenire per l'uscita anticipata. È consentita solo un'opzione.

**Agli alunni è vietato il parcheggio di auto e moto all'interno del cortile a servizio dei locali scolastici.**

### **2.3 Alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica**

Coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e optano per lo studio individuale possono trasformare l'opzione in uscita anticipata o ingresso ritardato entro sette giorni dalla pubblicazione dell'orario definitivo. Coloro che optano per l'uscita dalla scuola, non possono vagare nei corridoi e locali scolastici ma devono obbligatoriamente uscire dal territorio scolastico, quindi dal cancello che immette sulla pubblica via, senza alcuna deroga legata a avvenimenti atmosferici, e dovranno rientrare in orario per la lezione successiva. L'entrata in ritardo nell'ora successiva a quella di religione, viene calcolata nei ritardi concessi all'alunno, indicati al precedente paragrafo "entrate in ritardo ed uscite in anticipo".

### **2.4 Assenze da scuola**

Le richieste di giustificazione per assenze di durata pari o inferiore a cinque giorni, compresi i festivi, devono essere redatte sull'apposito libretto e firmate da chi ha depositato la firma all'atto della consegna dello stesso.

Le richieste di giustificazione per assenze di durata superiore a cinque giorni, compresi i festivi, e dovute a motivi di salute devono essere accompagnate da un certificato medico che attesti la possibilità di riprendere a frequentare la comunità scolastica, solo nel caso in cui l'alunno intende usufruire della deroga al computo delle assenze totali dell'anno. In caso di assenze non dovute a motivi di salute il genitore, o l'allievo se maggiorenne, può presentare una dichiarazione scritta preventiva con la quale informa la scuola dell'assenza programmata e della sua durata.

Gli alunni che si trovano in situazione di patologia certificata, tale da poter determinare la riduzione delle ore di presenza con il rischio di non raggiungere la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico (come previsto dal DPR del 22/06/2009 n. 122), per le assenze con durata ridotta cioè inferiore a quella che prevedeva l'obbligo della certificazione medica per l'accettazione alla normale ripresa delle

lezioni, dovranno presentare un certificato medico da protocollare presso la segreteria dell'Istituto entro il termine massimo del quinto giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle assenze. La certificazione presentata, attestante i giorni di assenze per stato patologico, consentirà al Consiglio di Classe di determinare lo storno dei giorni di assenza indicati sul certificato stesso.

Per le assenze dovute ad attività sportiva agonistica (tornei, stages, ritiri, ecc.), gli alunni dovranno presentare preventivamente alle assenze la certificazione in originale rilasciata dalla struttura sportiva da cui dipendono, con l'indicazione dei giorni ed orari necessari allo svolgimento delle attività. Al rientro a scuola dovranno presentare una certificazione che attesti la loro effettiva presenza a dette attività.

Il mancato rispetto di queste norme non consentirà al Consiglio di Classe di valutare tutte le certificazioni mediche e sportive agonistiche presentate in termini e modi difformi da quanto sopra indicato. Tutte le certificazioni presentate dovranno essere protocollate per l'individuazione della data certa di presentazione e saranno messe a disposizione del Coordinatore di Classe per potergli consentire il computo delle ore annuali di assenza.

Il Coordinatore, dopo ogni riunione del Consiglio di Classe, fornirà alle famiglie una tempestiva comunicazione delle situazioni con frequenza scolastica ritenuta critica, a maggior tutela delle famiglie stesse e per evitare comportamenti potenzialmente non corretti da parte dell'utenza.

La giustificazione dell'assenza compete al Dirigente scolastico che di norma delega tale compito al docente presente in classe all'inizio dell'ora di ingresso dell'allievo, che esegue gli opportuni controlli e le relative registrazioni sul registro di classe. La richiesta di giustificazione della decima assenza (e allo stesso modo per eventuali ulteriori successive assenze in numero multiplo di dieci) deve essere presentata direttamente da un genitore (o dallo studente se maggiorenne) al Dirigente scolastico o a un suo delegato.

La mancata presentazione della richiesta di giustificazione, redatta esclusivamente sul libretto delle giustificazioni, è considerata rilevante dal punto di vista disciplinare. Nel caso in cui l'alunno non presenti la giustificazione entro il terzo giorno solare successivo al momento dell'assenza, ne verrà immediatamente data comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente scolastico o di un suo delegato e il fatto sarà infrazione disciplinare non grave con conseguente annotazione sul registro di classe. Se il fatto è reiterato nel corso dell'anno, la mancanza diventa grave e implica una sanzione da parte del consiglio di classe secondo una gradazione esposta più oltre.

Gli allievi maggiorenni firmano le proprie richieste di giustificazione.

In caso di smarrimento, esaurimento o danneggiamento che lo renda inutilizzabile, il libretto dovrà essere sostituito presentando entro il termine massimo di 7 giorni solari, apposita domanda alla segreteria dell'Istituto, corredata del libretto esaurito e dalla ricevuta di versamento di € 10,00 alle casse dell'Istituto: su tale libretto, a cura della segreteria, verranno riportati i dati dell'alunno, la scritta "Duplicato" e sarà segnalato il numero di assenze, ritardi e uscite anticipate già fatte dall'allievo al momento della consegna del duplicato. Lo smarrimento o furto determina l'obbligo di presentare una denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, da allegare alla domanda in segreteria.

## **2.5 Sciopero dei Docenti**

In caso di sciopero del personale docente gli alunni devono essere presenti a scuola a meno che il Dirigente scolastico, con apposita comunicazione scritta, abbia preavvisato che le lezioni non avranno luogo. Nel caso di sciopero dei docenti l'Istituto non garantisce la regolarità del servizio scolastico.

Gli alunni assenti, con eccezione di quelli rientranti nel caso previsto al punto precedente, dovranno presentare regolare richiesta di giustificazione.

## **2.6 Astensioni collettive degli alunni dalle lezioni**

In riferimento alle assenze collettive quando rappresentano adesioni a significativi momenti di aggregazione della collettività in rapporto ad avvenimenti politici o sindacali, la scuola non può rimanere indifferente. Deve intervenire tramite l'azione formativa degli insegnanti che devono cercare di indirizzare le istanze di partecipazione presso le sedi legittime (tipo assemblee studentesche nelle quali discutere i problemi) e valutare insieme agli allievi se l'astensione non sia di danno allo svolgimento dell'attività di apprendimento. In ogni caso le lezioni devono avere corso regolare quindi anche tali assenze devono essere regolarmente giustificate. Qualora il Dirigente scolastico reputi l'assenza non giustificata informerà studenti, famiglie e Docenti dei provvedimenti disciplinari che adotterà. Per la riammissione a scuola deve essere presentata una richiesta di giustificazione che individui la motivazione dell'assenza.

Resta inteso che, anche quando il numero degli allievi in classe è esiguo in rapporto al totale, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti, in quanto la situazione in oggetto non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera.

### 3 Permanenza a scuola

#### 3.1 Norme generali

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume la responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti in gran parte per il personale docente e non docente della scuola dal "Contatto nazionale di lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, avere giornalmente il libretto delle assenze e quello dei voti, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo.

Ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, rispetto che si dimostra anche con l'uso di un linguaggio appropriato e con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale e nelle immediate vicinanze delle uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.

Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

A deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Gli studenti possono:

appendere nelle bacheche ai piani le loro comunicazioni, che devono essere firmate; essi sono responsabili del contenuto dei loro scritti: **messaggi o comunicazioni che non rientrano nei canoni del buon senso e del buon gusto saranno tolti e i responsabili perseguiti disciplinarmente**. Le comunicazioni devono essere preventivamente siglate dal Dirigente scolastico, in quanto responsabile anche morale dell'Istituto e indicare la data di scadenza, che non potrà superare i 15 giorni da quella di affissione.

arredare l'aula in cui si trovano con pannelli rimovibili, che rispettino le prescrizioni della

Legge 626/94, su cui scrivere comunicazioni, appendere manifesti ecc.;

Il piano delle attività che si svolgono al pomeriggio deve essere noto al Dirigente.

Gli studenti che svolgono attività pomeridiane possono mangiare a scuola nel locale loro assegnato a piano terra, purché mantengano la più assoluta pulizia e non potranno per nessun motivo accedere ad altri locali e corridoi dell'Istituto.

Per le iniziative extrascolastiche gli allievi minorenni dovranno presentare autorizzazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Gli allievi maggiorenni possono presentare l'autorizzazione firmata da loro stessi

Le attività pomeridiane che prevedono la presenza di alunni sono: quelle contemplate nel P.O.F., quelle previste a dal D.M. 576, quelle di studio e/o ricerca con insegnanti.

Eventuali presenze di terzi devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Gli allievi potranno accedere agli uffici di segreteria solamente durante l'intervallo. Casi particolari saranno segnalati come urgenti.

È possibile ottenere l'esonero dall'attività pratica delle lezioni di Educazione Fisica su base di certificazione medica e previa domanda in carta semplice secondo la normativa vigente. È comunque, obbligatoria la presenza alle ore di lezione anche in caso di esonero.

In caso di particolari esigenze i genitori degli allievi, qualora lo ritengano opportuno, potranno chiedere di riunirsi nei locali della scuola. La richiesta, opportunamente motivata e rivolta al Dirigente Scolastico, dovrà essere firmata almeno dai genitori rappresentanti di classe.

Le prove scritte e gli elaborati scritto grafici sono riconsegnati agli studenti con valutazione e correzione entro 15 giorni dalla data di esecuzione. La valutazione viene quindi immediatamente trascritta a cura del docente sul registro personale della materia e sul libretto dei voti.

I genitori possono richiedere copia conforme delle prove scritte con domanda rivolta al Dirigente scolastico, nel rispetto della vigente normativa. La copia viene consegnata entro 7 giorni dalla richiesta. Le valutazioni orali sono trascritte a cura del docente subito dopo la prova sul registro personale della materia e sul libretto dei voti. Ne consegue che gli studenti devono avere sempre con sé il libretto dei voti e custodirlo con la massima cura. In caso di smarrimento, esaurimento o danneggiamento che lo renda inutilizzabile, il libretto dovrà essere sostituito presentando apposita domanda alla segreteria dell'Istituto corredata dalla ricevuta di versamento di € 10,00 alle casse dell'Istituto: su tale libretto verrà riportata la scritta "duplicato" e sarà cura del docente coordinatore di classe riportare le valutazioni pregresse e quindi

riconsegnarlo allo studente.

### 3.2 Assemblea d'Istituto e di Classe

Con riferimento ai Decreti Delegati (DPR 416 del 31/05/1974) si ricorda che:

L'assemblea d'Istituto dovrà essere richiesta con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della riunione medesima con istanza rivolta al Dirigente scolastico su appositi moduli forniti dall'Istituto e firmati almeno dal 10% degli studenti. L'ordine del giorno deve essere chiaro e non pretestuoso.

L'assemblea di classe dovrà essere richiesta con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento e con le stesse modalità riportate al punto precedente. Una particolare vigilanza va svolta dal Docente durante l'assemblea di Classe. L'assemblea dovrà svolgersi ordinatamente sotto la vigilanza responsabile del Docente che impegnerà uno studente a verbalizzare e ad informare il Dirigente scolastico su quanto emerso dal dibattito. Il Dirigente o un docente delegato ha potere di intervento e di sospensione dell'assemblea in caso di violazione del Regolamento o in caso di costatata impossibilità di svolgimento dell'assemblea stessa.

Si rammenta che gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe di due ore il mese che andranno concesse durante l'anno scolastico, **a rotazione**, per evitare la coincidenza con una materia.

Non è consentito lasciare la scuola durante le assemblee, che sono da considerare come espressioni d'attività scolastica; l'assenza dalle stesse va regolarmente giustificata.

Non potranno essere richieste assemblee di alcun tipo nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni

Si richiamano, in particolare, queste norme contenute nel DPR 416:

i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un "comitato studentesco d'istituto" (art.43)

quando nelle assemblee è richiesta la presenza di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici, dette partecipazioni devono essere autorizzate con apposita delibera della Giunta esecutiva

l'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento e portarlo a conoscenza del consiglio.

per le assemblee dei genitori si rimanda all'art. 45 del DPR 416.

### 3.3 Genitori

I genitori partecipano alla vita della scuola impegnandosi, firmando il patto di corresponsabilità, ad interessarsi alle attività svolte dai loro figli e ai progressi del loro percorso formativo, anche attraverso i colloqui con i docenti, e contribuendo, se necessario, a risolvere i problemi segnalati.

Si impegnano altresì ad adempiere alle attività di verifica:

1. controllando il libretto delle giustificazioni delle assenze
2. controllando il libretto dei voti
3. firmando le comunicazioni che provengano dalla scuola
4. firmando le giustificazioni delle assenze e dei ritardi
5. interessarsi per tempo del rendimento scolastico dei propri figli
6. segnalare al Dirigente o al coordinatore di classe eventuali problemi.

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono, insieme ai rappresentanti eletti in Consiglio d'Istituto, il Comitato dei genitori. Le competenze del Comitato dei genitori sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Comitato dei genitori può indire l'Assemblea generale dei genitori.

I rappresentanti nei Consigli di classe possono chiedere l'Assemblea di classe dei genitori.

Si ribadisce che la frequenza degli allievi è obbligatoria per tutte le ore curricolari e per le attività programmate dai Consigli di Classe o dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto (uscite scolastiche, corsi di recupero, incontri con esperti, corso di Alternanza scuola-lavoro, ...). Pertanto:

le assenze, anche se giustificate, concorrono alla formulazione del giudizio e valutazione dell'alunno, come risultato di un processo continuo e coerente di accertamento dell'andamento dei relativi studi. (C.M. 61 del 21/02/80 e DPR n. 122/2009)

il coordinatore di classe è un docente, nominato dalla Dirigenza che, tra gli altri compiti, ha quello primario di tenere sotto controllo le assenze degli allievi e, qualora lo ritenga opportuno, chiamare i genitori e informarli della situazione. Questo non deve venir meno neppure in presenza di allievi maggiorenni (pur firmando essi stessi la giustificazione) in quanto la scuola non può disinteressarsi del motivo e del numero delle assenze anche perché sono il segno di un'alterazione della vita del ragazzo e incidono necessariamente sul profitto. Da ciò deriva che la famiglia non può essere tenuta all'oscuro di tutto.

Seguire l'andamento delle assenze e dei motivi che ne sono alla base, pur nel rispetto per l'alunno e le famiglie delle norme vigenti, è non solo un diritto ma un preciso dovere della scuola.

Prima di inserire le norme sulla disciplina, si ribadisce che la sanzione disciplinare ha una sua funzione formativa. Quando l'allievo rifiuta il rapporto positivo con la comunità, occorre

intervenire con modalità propositive e preventive.

Al singolo docente sono attribuiti, sul piano disciplinare, due tipi di intervento:

1. **ammonizione privata o in classe**. Qualora il docente ritenga opportuno comunicare il provvedimento alla famiglia, lo annoterà nell'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni o dei voti e nel registro di classe. Il docente è tenuto a trascrivere la nota sul proprio registro personale e, se ritiene necessaria anche l'informazione telefonica, avviserà il docente coordinatore di classe che, a sua volta, provvederà ad informare la famiglia
2. **allontanamento dalla lezione**. Tale intervento costituisce un fatto eccezionale e, comunque, non deve protrarsi per l'intera ora di lezione. In questo caso il Docente annoterà l'accaduto sul registro di classe e si accerterà che la temporanea vigilanza sia svolta dal personale ATA.

**Il docente che segnala qualunque fatto disciplinare sul registro di classe, è tenuto ad informare immediatamente il coordinatore di classe ed il Dirigente scolastico, per i provvedimenti del caso.**

Per fatti gravi o mancanze non gravi ma reiterate, si procederà come meglio individuato in seguito.

## **4 Regolamento di disciplina**

### **4.1 Principi generali**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza esser stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La prevenzione dei comportamenti che il presente Regolamento definisce come sanzionabili va perseguita attraverso la fermezza e l'equità delle sanzioni e l'assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Quando attuabile, allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

**E' fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, in qualsiasi locale della Scuola e qualunque spazio aperto** (delibera approvata nel C. d. I. del 16/03/1999), norma prevista e

codificata anche Decreto Legge Salute DDL del 26.07.2013. E' previsto che in caso di mancata osservazione del divieto, siano informate le famiglie degli allievi sorpresi a fumare, e i trasgressori siano sanzionati con l'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificata dall'art. 52 comma 20 della L. n. 448/2001, dalla L. 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. lgs. 507/1999.

Quanto sopra per gli studenti, i docenti, il personale A.T.A., i genitori e gli estranei che abbiano rapporti con l'Istituto.

In particolare:

**4.1.1 il Divieto di fumo deve essere rispettato e seguito da tutto il personale Docente e non, in modo da costituire un positivo modello di identificazione per gli allievi. L'art. 32 della Costituzione Italiana definisce il diritto alla salute " fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ". È dovere di tutti rispettarlo e chiunque violi il presente regolamento può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, oltre che dal regolamento d'Istituto.**

**4.1.2 È fatto assoluto divieto dell'uso del telefono cellulare a qualsiasi titolo durante le ore di lezione (delibera approvata nel C. d. I. del 23/10/2003) e all'interno delle aule è vietato ricaricare i cellulari. Queste disposizioni valgono per gli alunni quanto per i docenti.**

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Quando il fatto costituente la violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'attività giudiziaria penale, in applicazione all'art. 361 c.p. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Inoltre la sanzione deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale della stessa e, nel caso di allontanamento fino alla fine dell'anno, si dovranno esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'anno scolastico” Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili e pertanto, al pari delle altre informazioni sulla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione di trasferimenti o passaggi da una scuola all'altra. Inoltre il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

## 4.2 Mancanze

Le mancanze disciplinari, distinte in non gravi e gravi, sono riassunte nelle seguenti tabelle.

**Tabella A — Infrazioni disciplinari non gravi**

| DOVERI  | COMPORTAMENTI  |
|---|--|
| <b>Frequenza regolare</b> (Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal POF) | Assenze ingiustificate<br>Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito<br>Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora<br>Infrazioni all'obbligo di avere con sé il libretto delle comunicazioni tra scuola e famiglia e quello dei voti<br>Mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento<br>Mancata consegna nelle comunicazioni scuola-famiglia |

|   |   |
|---|---|
| Rispetto degli altri (Comportamenti corretti che garantiscano gli altrui diritti e l'armonioso svolgimento delle lezioni) | Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti |
|   | Interventi inopportuni durante le lezioni         |
|   | Interruzioni continue delle lezioni               |
|   | Non rispetto del materiale altrui                 |
|   | Mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente  |

**Tabella B — Infrazioni disciplinari gravi**

|  |  |
|--|--|
| Rispetto degli altri                                       | Ricorso alla violenza e/o ad atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui<br>Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui<br>Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti<br>Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone<br>Furto   |
| Rispetto delle strutture e delle attrezzature              | Scritte e/o danneggiamenti di muri, porte e banchi<br>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre...)  |
| Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute | Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati<br>Lancio di oggetti<br>Introduzione nella scuola di alcool e/o droghe  |
| Rispetto delle regole                                      | Mancata consegna delle comunicazioni tra scuola e famiglia<br>Falsificazione di firme o documenti scolastici<br>False testimonianze<br>Mancato rispetto delle regole relative all'utilizzazione degli spazi (parcheggio, aule, aule speciali, ecc.)<br>Uso del telefono cellulare durante le lezioni, fumo<br>Reiterazione dei comportamenti elencati come non gravi<br>Mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento |

## 5 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari e gli organi deputati a comminarle sono riassunti nella tabella seguente

| TIPO DI SANZIONE  | PERSONA OD ORGANO DEPUTATO A COMMINARLE                              | TIPO DI INFRAZIONE SANZIONATORIA              |
|---|--|---|
| Richiamo verbale o scritto  | Docente che rileva l'infrazione, Dirigente scolastico o suo delegato | Mancanze non gravi                            |
| Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e/o lavori utili per la scuola | Consiglio di Classe  | Mancanze gravi<br>Mancanze non gravi reiterat |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni e/o lavori utili per la scuola.</b><br><b>Allontanamento dalla comunità scolastica e oltre</b> | Consiglio di Istituto, su segnalazione del<br>Consiglio di classe | Mancanze gravi Mancanze<br>gravi reiterate |
|---|---|--|

Si precisa che per qualsiasi comportamento determinante un danno materiale che può essere risarcibile da parte dell'allievo o degli allievi individuati come responsabili dello stesso, sarà richiesto congruo risarcimento agli allievi stessi, se maggiorenni o, in caso di minore età, alle famiglie degli allievi. La richiesta ha il fine educativo di far comprendere che gli atti vandalici danneggiano l'intera comunità.

### **5.1 Procedure per comminare le sanzioni che comportino l'allontanamento da scuola (sospensioni)**

Il Dirigente scolastico, dopo conoscenza diretta o segnalazione di persone informate dei fatti, compie un'istruttoria preliminare tesa all'accertamento dei fatti e convoca l'organo competente a comminare la sanzione, tenendo presente quanto stabilito. L'allievo ha diritto a presentare le proprie difese in forma scritta o verbale all'organo giudicante. I membri dell'organo collegiale giudicante che siano parti in causa (allievo stesso o suoi genitori) non partecipano ai lavori. Tutte le sanzioni che prevedano l'allontanamento da scuola devono essere accompagnate, ove possibile, dalla proposta di sanzioni alternative. In ogni caso saranno avvisate le famiglie degli allievi, anche se maggiorenni.

### **5.2 Ricorsi e Organo di garanzia**

Avverso i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso il ricorso all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di garanzia valuterà la correttezza delle procedure e il rispetto del presente Regolamento. Eventuale ulteriore ricorso può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, al Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva. L'Organo di garanzia è composto da:

- un rappresentante dei genitori eletto dal Comitato dei genitori ovvero, in attesa delle elezioni, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, che lo presiede;
- un rappresentante degli studenti eletto dal Comitato studentesco ovvero, in attesa delle elezioni, da uno dei rappresentanti degli allievi in Consiglio d'Istituto, designato dal

Consiglio stesso;

- un rappresentante dei docenti eletto dal Collegio dei docenti.

I membri dell'Organo di Garanzia che siano parti in causa o che abbiano partecipato alla deliberazione del provvedimento impugnato debbono astenersi dal partecipare ai lavori. Per ogni membro deve essere designato un sostituto per far fronte a tali casi di incompatibilità.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.